

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2026

### **SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028.**

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 65 a 67.

In particolare, sono disciplinate - per le imprese di assicurazione che non adottano i principi contabili internazionali - le modalità attuative e applicative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 concernenti la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 5 febbraio 2026 al seguente indirizzo di posta elettronica: [valutazionetitoli2026@ivass.it](mailto:valutazionetitoli2026@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato word. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 21 gennaio 2026

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, RECANTE  
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E  
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028.**

### **Relazione di presentazione**

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 1, commi da 65 a 67 della legge 30 dicembre 2025, n. 199<sup>1</sup>, che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, per gli esercizi 2025 e 2026, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli"<sup>2</sup>.

In particolare, i citati commi dell'articolo 1:

- concedono la facoltà, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare, per gli esercizi 2025 e 2026, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- prevedono la destinazione a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della predetta facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;
- attribuiscono all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Tali disposizioni riprendono, con modifiche, analoghe previsioni normative contenute nell'articolo 45, commi da 3-octies a 3-duodecies del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122. L'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotte dal decreto legge n. 73/2022 è disciplinata dal Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022<sup>3</sup>.

In continuità con la precedente disciplina attuativa, il nuovo testo regolamentare dispone che le imprese che intendono avvalersi della facoltà concessa dalla legge n. 199/2025 trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile, sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà. La deroga è

<sup>1</sup> Recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

<sup>2</sup> La facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

<sup>3</sup> Successivamente modificato dai Provvedimenti IVASS: n. 127 del 14 febbraio 2023, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 e al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011; n. 138 del 25 settembre 2023, recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022; n. 143 del 12 marzo 2024, recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

adottata con delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari<sup>4</sup>.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Il nuovo Regolamento abroga il predetto Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.

### **Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione e pubblica consultazione**

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che sovraintende il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle nuove disposizioni di legge in materia di svalutazione dei titoli non durevoli contenute nell'articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), e comma 3, del predetto Regolamento IVASS n. 54/2022 è stata omessa l'analisi di impatto della regolamentazione in quanto si tratta di atto di regolazione attuativo di fonti normative superiori che ne impongono l'adozione di urgenza e la cui applicazione non comporta costi addizionali per le imprese, o comunque, non ha impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, trattandosi in sostanza della riproduzione delle disposizioni già contenute nel Regolamento IVASS n. 52/2022.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento IVASS n. 54/2022, considerato che l'atto regolatorio riveste carattere di indifferibilità e urgenza derivante dall'esigenza di dare tempestiva attuazione a norme nazionali, anche tenuto conto che le imprese possono derogare alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli" già con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2025, il termine della pubblica consultazione è fissato in 15 giorni decorrenti dalla data di avvio della consultazione.

### **Lo schema di Regolamento**

Lo schema di Regolamento si compone di tre Titoli.

Il **Titolo I**, composto da tre articoli, contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme su cui si fonda il potere regolamentare esercitato dall'Istituto (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento, comprendente le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni, redigono

---

<sup>4</sup> Articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza (TUF).

il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (articolo 3)<sup>5</sup>.

**Il Titolo II**, composto da sei articoli, reca le disposizioni applicative per l'esercizio della facoltà nel bilancio di esercizio, nella relazione semestrale e negli eventuali bilanci intermedi, nonché la disciplina degli istituti prudenziali per le imprese che la utilizzino.

**L'articolo 4** disciplina le modalità di esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni dell'impresa e le scadenze dei relativi esborsi. Tale valutazione, è formalizzata in un'apposita relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di *Risk Management* e della Funzione Attuariale. Per la determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà. L'articolo prevede anche una specifica informativa nella nota integrativa al bilancio o nel commento alla relazione semestrale.

**L'articolo 5** disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile e ne richiede anche un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. L'articolo prevede anche specifiche informazioni da rendere nella relazione sulla gestione, nel commento alla relazione semestrale e nel bilancio intermedio.

**L'articolo 6** disciplina l'informativa di vigilanza che deve essere inviata all'IVASS con riferimento sia all'esercizio della facoltà a seguito della delibera adottata dall'organo amministrativo sia della relativa cessazione.

**Il Titolo III**, composto da tre articoli, contiene l'abrogazione del Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022 (articolo 7), le disposizioni finali concernenti la pubblicazione del Regolamento (articolo 8) e la sua entrata in vigore (articolo 9).

• • •

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 10, comma 1, lettera c), e comma 3, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovraintendono al processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto di non eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, in quanto le disposizioni ivi contenute attuano fonti normative superiori che ne impongono l'adozione di urgenza e non comportano costi addizionali o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 15 giorni decorrenti dalla data di avvio della consultazione.

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

Di seguito il testo dello schema di Regolamento.

<sup>5</sup> Decreto di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE  
PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025,  
N. 199, RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, che introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché il comma 67, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

adotta il seguente:

**REGOLAMENTO**

## INDICE

### **Titolo I** **Disposizioni di carattere generale**

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

### **Titolo II** **Disposizioni relative all'esercizio della facoltà**

Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)

Art. 5 (Riserva indisponibile)

Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

### **Titolo III** **Disposizioni finali**

Art. 7 (Abrogazioni)

Art. 8 (Pubblicazione)

Art. 9 (Entrata in vigore)

### **Titolo I** **Disposizioni di carattere generale**

#### Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 65 a 67 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

#### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio;
- b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “commento alla relazione semestrale”: il commento di cui all’allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

- d) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
- e) "impresa di assicurazione italiana": l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- f) "nota integrativa": nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- g) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- h) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- i) "relazione sulla gestione": la relazione di cui all'art. 94 del Codice;
- j) "titoli non durevoli": investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa;
- l) "ultimo valore approvato": il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato.

**Art. 3**  
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

**Titolo II**  
**Disposizioni relative all'esercizio della facoltà**

**Art. 4**  
(Modalità di esercizio della facoltà)

1. L'impresa che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio, al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'articolo 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
  - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto *i*) della nota integrativa e punto *h*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
  - b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
  - c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale).
8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:
  - a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;

b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

**Art. 5**  
(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di cui al comma 1, distintamente per la gestione danni e per la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale e nel bilancio intermedio l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

**Art. 6**  
(Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, commi 3 e 6.
2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4.

**Titolo III**

## **Disposizioni finali**

### **Art. 7 (Abrogazioni)**

1. È abrogato il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 e successive modificazioni.

### **Art. 8 (Pubblicazione)**

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

### **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.